APPROFONDIMENTO CIVILE

I motivi che giustificano il cambio di cognome

Data pubblicazione: 16/02/2026

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Un cognome dovrebbe identificare, non umiliare.

Eppure, la cronaca recente ci racconta di cognomi diventati **zavorre sociali**, etichette che scatenano ironie, battute, scherni continui. È il caso – riportato dalla stampa in questi giorni – di tre fratelli che hanno chiesto di cambiare cognome (riconducibile ad una pratica sessuale) perché, nel tempo, era diventato **fonte sistematica di derisione**, al punto da incidere sulla loro serenità personale e relazionale.

Da qui una domanda tutt'altro che banale: **in Italia si può cambiare cognome?**

La risposta è sì. Ma non sempre, non facilmente e non per capriccio.

IL CAMBIO DEL COGNOME

Nel nostro ordinamento il cognome è parte integrante dell'**identità personale, Proprio per questo, la sua modificabilità è considerata eccezionale.**

Il cambio di cognome è una possibilità subordinata a:

- motivi seri;
- valutazione discrezionale dell'Autorità;
- assenza di interessi contrari di rilievo pubblico o privato.

In altre parole: non basta "che non piaccia".

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

LA NORMATIVA

La disciplina è contenuta nel **D.P.R. n. 396/2000** (ordinamento dello stato civile), così come modificato dal **D.P.R. n. 54/2012**.

La legge consente il cambiamento di cognome **solo in presenza di circostanze particolari**, attribuendo al Prefetto, competente per territorio, la decisione, previa istruttoria amministrativa.-

Non si tratta quindi di un procedimento giudiziario (salvo casi specifici), ma **amministrativo**.

IL COGNOME COME FONTE DI PREGIUDIZIO GIURIDICAMENTE RILEVANTE

La giurisprudenza e la prassi amministrativa hanno individuato alcune **categorie ricorrenti di motivazioni ammissibili**, tra cui:

- cognomi **ridicoli, volgari o imbarazzanti**;
- cognomi che espongono la persona a **scherno costante o discriminazione sociale**;
- cognomi che rivelano in modo stigmatizzante l'origine familiare;
- situazioni in cui il cognome è diventato, nel tempo, **lesivo della dignità personale**.

Attenzione: il disagio deve essere **oggettivo, concreto e documentabile**, non meramente soggettivo.

Ad esempio è stato ritenuta giustificata la richiesta della modifica per

□□ Cognomi oggettivamente ridicolizzanti

In più occasioni le Prefetture hanno autorizzato il cambio di cognomi dal suono chiaramente derisorio o a doppio senso, proprio perché fonte di continui scherni fin dall'età scolare.-

□□ Cognomi divenuti imbarazzanti nel tempo

La stampa ha più volte riportato casi di cognomi che, per evoluzione linguistica o contesto sociale, hanno assunto significati negativi o caricaturali, rendendo la vita quotidiana del portatore particolarmente gravosa.

□□ Distacco da una storia familiare fortemente pregiudizievole

In casi documentati, è stato autorizzato il cambio di cognome per soggetti che portavano il cognome di un genitore responsabile di fatti gravissimi, quando il cognome stesso era diventato motivo di isolamento sociale.

□□ Tutela dei figli nati fuori da contesti familiari traumatici

In ambito minorile, è stata ammessa la modifica del cognome quando quello originario risultava

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

pregiudizievole per l'equilibrio psicologico del minore.

LA PROCEDURA: COME SI PRESENTA LA DOMANDA

Il procedimento si articola in più fasi:

- **Istanza motivata al Prefetto** competente;
- Indicazione dettagliata dei motivi e **allegazione di documenti** (dichiarazioni, attestazioni, eventuali riscontri);
- Valutazione istruttoria dell'Ufficio prefettizio;
- Pubblicazione dell'istanza (per consentire eventuali opposizioni);
- Emissione del **decreto di autorizzazione**;
- Aggiornamento degli atti di stato civile e dei documenti personali.

Avv. Michelealfredo Chiariello

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani.

Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale.

Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.

Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati.

Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati